



Regolamento del XXVII Congresso nazionale ACLI aps *(Approvato dal Consiglio nazionale del 10-11/05/2024)*

Art. 1

Il **XXVII** Congresso nazionale è convocato a Roma nei giorni **29/30 novembre e 01 dicembre 2024** con il seguente ordine del giorno:

a) relazione sul tema: **“Il coraggio della Pace”**

b) approvazione degli ordini del giorno;

c) votazioni delle proposte di modifica allo Statuto di Acli aps – rete associativa nazionale (di seguito anche, e rispettivamente: ACLI e Statuto nazionale);

d) elezione dei Consiglieri nazionali di propria competenza;

d) elezione del Collegio nazionale dei probiviri;

e) elezione del Collegio nazionale di garanzia.

Art. 2

Ai fini del computo dei delegati ai Congressi regionale e nazionale, si applica la media degli iscritti di ogni provincia negli ultimi quattro anni (2020, 2021, 2022, 2023). Per le province commissariate nel quadriennio, la Direzione nazionale, di intesa con la Presidenza regionale, ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Le ACLI all'estero, divise per nazione, vengono considerate assimilate alle province acliste, ai sensi dell'art. 42, I comma dello Statuto nazionale.

Per partecipare al Congresso nazionale ed al Congresso regionale ogni provincia, entro il 30 luglio 2024, deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento, di affiliazione spettanti alle Presidenze regionali e nazionale e deve inoltre aver inviato gli allegati di chiusura.

La Direzione nazionale e la Presidenza regionale uscenti documentano, con nota depositata presso la Presidenza del Congresso, la regolarità della situazione di ciascuna provincia in relazione alla partecipazione al Congresso regionale.

Analoga procedura viene adottata in occasione del Congresso nazionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso nazionale con diritto di voto:

a) i delegati eletti, in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, nella proporzione di uno ogni 700 tesserati.

Per le frazioni da 1 a 349 tesserati si elegge un delegato che, in Congresso nazionale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 350; le frazioni da 350 a 699 si arrotondano a 700 voti;

b) i delegati eletti in rappresentanza degli aclisti all'estero con il rapporto iscritti-delegati di cui alla lettera a) che precede.

Partecipano senza diritto di voto:

a. i componenti a titolo deliberativo e consultivo il Consiglio nazionale uscente;

b. i Presidenti regionali;

c. i Presidenti provinciali;

d. i componenti dell'Assemblea nazionale di G.A.;

e. le componenti del Coordinamento nazionale Donne;

f. gli iscritti componenti gli organi direttivi nazionali dei Servizi Sociali delle Acli;

g. i componenti degli organi direttivi nazionali delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti promosse dalle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle Imprese a finalità

<p>sociale promosse dalle Acli;</p>
<p>h. i membri delle Presidenze nazionali delle Associazioni ACLI aderenti alla FAI;</p>
<p>i. i componenti della Presidenza della FAI.</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Il Consiglio Nazionale individua nel Dipartimento Sviluppo associativo e nella Segreteria Organi istituzionali gli uffici cui è demandata l'organizzazione del Congresso nazionale e conferisce loro il mandato di predisporre il disciplinare tecnico al presente regolamento, da intendersi del medesimo parte integrante, nel quale sono specificati le procedure e gli strumenti per l'esercizio del diritto di voto, stabilito di norma in modalità elettronica, tramite l'adozione di sistemi (piattaforme) certificati a termini di trasparenza, sicurezza, affidabilità, verificabilità e tracciabilità.</p> <p>E' previsto lo svolgimento del Congresso, parzialmente o integralmente, in modalità "collegamento da remoto", in caso di indicazioni delle Autorità o di prescrizioni legali che, per ragioni sanitarie, sconsiglino o limitino lo svolgimento di riunioni "in presenza"; l'informativa di convocazione del Congresso in tale forma, verificata la sussistenza delle condizioni sopra precisate, è attinta con decisione della Direzione nazionale e, sussistendone i requisiti ivi prescritti, si applica l'art. 82 dello Statuto nazionale.</p> <p>In caso di riunione indetta, parzialmente o integralmente da remoto il disciplinare tecnico individuerà le soluzioni adottate per assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, i sistemi che consentano di identificare con certezza partecipanti, con diritto di voto e senza, garantendo la possibilità a ciascuno di intervento e di ricezione/invio di documenti in simultanea di seduta.</p> <p>È istituita una commissione tecnica a supporto della commissione verifica poteri ed elettorale con il compito di verificare la procedura di accesso e di voto sulla piattaforma adottata e il rispetto della normativa sulla privacy così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un esperto di privacy proposto dal Dipartimento Sviluppo associativo e dalla Segreteria generale nell'ambito delle collaborazioni in atto; - un esperto individuato dalla società incaricata della gestione della piattaforma di voto.
<p>Art. 5</p>
<p>Il Consiglio nazionale, contestualmente alla convocazione del Congresso:</p>
<p>a) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso nazionale composta da 10 persone, prevedendo anche 4 supplenti. La Commissione sarà coadiuvata dal personale tecnico individuato dalla Sede nazionale;</p>
<p>b) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso una volta raggiunto il quorum di validità.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>La Presidenza nominata dal Consiglio nazionale apre i lavori congressuali e comunica ai delegati l'orario di inizio delle operazioni di verifica poteri presso l'apposita Commissione, di cui ne elenca i componenti.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>I delegati devono verificare i propri poteri, o procedere ad eventuale trasferimento della delega, presso l'apposita Commissione nominata dal Consiglio nazionale uscente.</p>
<p>Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato anche di altra Regione e Provincia.</p>
<p>Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega, oltre la propria.</p>
<p>In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.</p>
<p>Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica Poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quarti delle regioni con riferimento all'ultimo</p>

quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023).
La Commissione verifica poteri termina la propria funzione una volta accertata la sussistenza del quorum di validità ai fini della costituzione del Congresso e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso medesimo. Immediatamente dopo la ratifica del quorum costitutivo il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica delle presenze.
Art. 9
Raggiunto il quorum di validità, il Congresso elegge per alzata di mano la Presidenza del Congresso nazionale - che subentra a quella nominata dal Consiglio nazionale uscente su proposta della Direzione nazionale.
Art. 10
Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette, per alzata di mano, le Commissioni:
a) verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio nazionale uscente;
b) elettorale;
c) mozioni;
d) modifiche statutarie.
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.
Art.11
All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:
- precisa il giorno e l'ora della seduta dedicata alle votazioni delle proposte di modifica dello Statuto nazionale e ne dà comunicazione al Congresso;
- invita l'Assemblea delle delegate a fissare l'ora di convocazione della riunione per eleggere la propria rappresentanza all'interno del Coordinamento nazionale Donne, e ne dà comunicazione al Congresso.
Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:
- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.
Art. 12
Fermo quanto previsto per le elezioni delle commissioni di cui al precedente articolo 10, le votazioni avvengono:
a) di norma per voto palese;
b) su richiesta di almeno 30 delegati, per appello nominale;
c) su richiesta di almeno 70 delegati, con voto segreto.
Per la modalità di voto a) e c) sarà utilizzata idonea piattaforma di voto telematica opportunamente configurata per le due modalità di voto.
Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati, ad eccezione delle modifiche relative alle clausole dello Statuto nazionale per le quali è richiesta ai sensi dell'art. 91 del medesimo Statuto, la maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati.
Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.
Le elezioni dei Consiglieri nazionali e dei componenti il Collegio nazionale dei Probiviri e di Garanzia avvengono con voto personale e segreto mediante voto elettronico, configurato in modalità segreta.
Per ogni elezione degli Organi nazionali, se il numero dei candidati è uguale al numero dei componenti da eleggere, le elezioni possono avvenire con voto elettronico palese, su richiesta unanime dei delegati presenti.
Art. 12

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
Art. 13
Possono candidarsi a Consiglieri nazionali gli aclisti in possesso della tessera ACLI 2024 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
La presentazione personale della candidatura a Consigliere nazionale deve:
a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due regioni, fermo restando che un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
c) indicare una piattaforma politica di riferimento;
d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024, la Struttura di base alla quale è iscritto, la provincia e la regione di provenienza.
La presentazione di una lista di candidati a Consigliere nazionale deve:
a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b) venir sottoscritta da almeno quaranta delegati di almeno quattro regioni, fermo restando che un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
c) indicare una piattaforma politica;
d) indicare un primo candidato a cui sarà consentito, prima del voto, di presentare la piattaforma politica all'assise;
e) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei Consiglieri da eleggere;
f) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024, la Struttura di base alla quale è iscritto, la provincia e la regione di provenienza.
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione. Le diverse liste possono indicare anche la medesima piattaforma politica quando essa rappresenti un progetto politico condiviso.
Al fine di garantire un'equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti. Per consentire l'equilibrio generazionale, nella lista il 15 % dei candidati dovrà avere, all'atto della candidatura, meno di 30 anni compiuti.
Si fa parte del Consiglio nazionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Consiglio nazionale ad altro titolo.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno tre ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.
Art. 14
La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati, riportando a fianco di ogni nominativo la lista di provenienza o l'eventuale candidatura personale. È facoltà del delegato di votare candidati provenienti anche da liste diverse.
Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quinti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.
Art. 15
Al fine di garantire un'equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti. Per favorire l'equilibrio generazionale la graduatoria sarà fatta scorrere sino alla nomina di almeno 15% (quindici) consiglieri nazionali aventi meno di 30 anni all'atto della candidatura.
Art. 16
La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, accede al resoconto dello scrutinio automatico fornito dalla piattaforma di voto elettronica, verificando la regolarità formale degli esiti e

dandone atto.
Per l'attribuzione dei posti di Consigliere nazionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei consiglieri nazionali da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dal presente regolamento.
Art. 17
L'elezione dei componenti il Collegio nazionale dei Probiviri e del Collegio nazionale di Garanzia si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri nazionali descritte dal presente regolamento.
Possono candidarsi a Componenti il Collegio nazionale dei Probiviri e il Collegio nazionale di Garanzia gli acclisti in possesso della tessera ACLI 2024 che:
- abbiano una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi;
- non rivestano alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture di base, provinciali, regionali e nazionale;
- non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della candidatura, pena nullità dell'elezione.
Art. 18
La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri nazionali e i componenti degli organi di garanzia eletti.
Art. 19
Il XXVII Congresso, seguendo la progressione di esame, discussione e delibera delle materie secondo l'ordine del giorno stabilito nella convocazione del Congresso, come da precedente articolo 1 del presente Regolamento, esamina le proposte di modifica dello Statuto nazionale formulate secondo le procedure previste dall'art. 91 del medesimo Statuto.
In particolare:
a) il Consiglio nazionale delega i propri poteri ad una Commissione nominata con il compito di approfondire ed ordinare le proposte di modifica allo Statuto nazionale da sottoporre al Congresso nazionale;
b) la Direzione nazionale uscente deve far pervenire alla Commissione le proprie proposte di modifica dello Statuto nazionale entro il 30 settembre;
c) le Presidenze dei Congressi provinciali e regionali devono far pervenire alla Commissione le proposte di modifica dello Statuto nazionale votate dal Congresso entro una settimana dal loro svolgimento;
d) la Commissione elabora un testo unico al fine di semplificare la discussione congressuale, raccoglie comunque tutte le proposte inoltrate e le consegna alla Presidenza del Congresso;
e) il Congresso integra i componenti della Commissione modifiche allo Statuto nazionale che acquisito il testo e le proposte di cui al precedente punto, effettua il coordinamento finale adottando a maggioranza le proprie decisioni, ed ordina, d'intesa con la Presidenza del Congresso, la discussione e le votazioni in Assemblea. Il Congresso ha facoltà di approvare o respingere le proposte di modifiche senza alcuna podestà emendativa.
Art. 20
La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:
a. comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
b. acquisire i resoconti delle Commissioni verifica poteri ed elettorale; i documenti verranno conservati in forma sicura e riservata nell'eventualità di presentazione di ricorsi di cui al successivo comma.
Le schede di voto dovranno essere distrutte trascorsi 30 (trenta) giorni dal congresso.
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, e devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso all'Ufficio di Presidenza del Congresso la cui decisione è definitiva.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 21
Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva ed eventuali ordini del giorno.